

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2181)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(GUI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro della Difesa**

(FORLANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 1975

Riammissione in servizio di militari di truppa
del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in congedo

ONOREVOLI SENATORI. — Le esigenze operative, sempre più pressanti, connesse con l'espletamento dei servizi di tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica e della incolumità dei cittadini hanno di recente indotto il Parlamento, per sopperire a deficienze di organico non colmate con gli ordinari reclutamenti, ad emanare la legge 18 dicembre 1973, n. 855, concernente la riammissione in servizio dei brigadieri, vicebrigadieri e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Il provvedimento ha consentito di disporre, per una sola volta, entro il termine massimo di un anno dall'entrata in vigore della legge stessa, la riammissione in servizio di militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza collocati in congedo a do-

manda o per inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei militari.

L'attuazione della legge suddetta ha posto in evidenza la utilità di tale istituto, in quanto ha reso possibile la copertura di numerosi posti vacanti con elementi che, per la preparazione e l'esperienza precedentemente acquisita, si sono reinseriti facilmente nelle attività di istituto.

Peraltro, l'utilizzazione di tale personale non ha comportato alcun aggravio finanziario per l'addestramento che non si è rivelato necessario trattandosi di elementi già colaudati.

Poichè i presupposti dai quali ha preso le mosse l'emanazione della legge n. 855 del 1973 sono da ritenere tuttora immanenti e,

d'altra parte, il crescente impegno richiesto alle forze dell'ordine, nell'espletamento dei sempre più gravosi compiti d'istituto, rende quanto mai proficuo il recupero di elementi già favorevolmente sperimentati, con l'unito disegno di legge si intende consentire, per un periodo di tre anni, la riammissione in servizio di militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che siano stati collocati in congedo a domanda o per inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei militari.

L'articolo 1 prevede che possono essere riammessi in servizio, a domanda, i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che siano stati collocati in congedo su loro richiesta o per inosservanza delle disposizioni sul matrimonio, purchè siano in possesso degli altri requisiti per l'arruolamento, prescindendo, ovviamente, dallo stato di celibe o di vedovo senza prole e non abbiano superato il 35° anno di età e siano trascorsi due anni dal matrimonio.

I militari coniugati, inoltre, dovranno aver compiuto l'età stabilita dalle vigenti disposizioni per contrarre matrimonio.

Si è ritenuto, tuttavia, opportuno consentire la riammissione soltanto dei militari di truppa (appuntati e guardie), per evitare incidenze negative sulle aspettative alla promozione a sottufficiale del personale già in servizio.

L'articolo 2 stabilisce che i militari riammessi, nei limiti delle vacanze disponibili nel rispettivo ruolo organico, conservano l'anzianità di servizio già maturata nonchè il grado rivestito all'atto del congedamento e vengono collocati in ruolo dopo l'ultimo iscritto con pari anzianità di grado.

L'articolo 3 dispone che i militari riassunti in servizio debbono restituire il premio di congedamento e l'indennità *una tantum* percepiti all'atto del congedo.

La restituzione delle somme sarà effettuata a rate mensili il cui importo non dovrà essere superiore ad un quinto dello stipendio mensile.

Dal provvedimento non deriva alcun maggior onere di spesa, atteso che la prevista riammissione in servizio è rigorosamente contenuta nei limiti delle vacanze dell'organico, unico per gli appuntati e le guardie di pubblica sicurezza.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il Ministero dell'interno è autorizzato a disporre, nel termine massimo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la riammissione in servizio, a domanda, dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, collocati in congedo su loro richiesta o per inosservanza delle disposizioni sul matrimonio, i quali non abbiano superato i 35 anni di età e siano in possesso degli altri requisiti prescritti per l'arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, prescindendo dallo stato di celibe o vedovo senza prole.

I militari coniugati possono essere riammessi in servizio sempre che abbiano compiuto l'età minima prevista dalle disposizioni vigenti per contrarre matrimonio e siano decorsi almeno due anni dalla data del matrimonio.

Art. 2.

I militari indicati nell'articolo precedente vengono riammessi nei limiti delle vacanze esistenti nel rispettivo ruolo organico, conservano l'anzianità di servizio già maturata nonché il grado rivestito all'atto del congedo e vengono collocati in ruolo dopo l'ultimo iscritto con pari anzianità di grado.

Art. 3.

I militari riammessi in servizio sono tenuti a restituire il premio di congedamento e l'indennità percepiti all'atto del congedo.

La restituzione delle somme verrà effettuata a rate mensili.

L'importo di ogni singola rata non dovrà essere superiore ad un quinto dello stipendio mensile.